

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. del 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Dora Riparia in Comune di Torino di cui alla D.D. n. 537-15488 del 27/6/2018. Titolare: Enderdora S.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 537-15488 del 27/6/2018; Codice Univoco: TO-A-10627

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a Enderdora S.r.l. - C.F./P.IVA 11800390012 - con sede legale in Torino Via Rosolino Pilo n. 11, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Torino in misura di litri/sec massimi 27.000 e medi 17.970 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,37 la potenza nominale media di kW 418 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
8. che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 28/06/2018

(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nel Decreto del Vice Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 130-7887 del 4/4/2018 e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di autorizzazione unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

L'esecuzione dei lavori è vincolata alla piena osservanza del Disciplinare di costruzione di cui alla Determinazione n. 3799 del 15/11/2017 del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte. L'esercizio della derivazione è subordinato al risultato favorevole del collaudo art. 16 D.P.G.R. 9/11/2004, n. 12/R e sarà vincolato anche all'osservanza del Disciplinare di esercizio successivamente da formalizzare a cura del medesimo Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte. Le modalità e le tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo dovranno essere preventivamente comunicate al citato Settore regionale competente per gli sbarramenti ed approvate dallo stesso.

La realizzazione del nuovo sbarramento mobile funzionale alla derivazione in parola è altresì vincolata alla preliminare, piena attuazione dell'intervento di ristrutturazione previsto dal progetto di cui all'art. 4 a carico della prima soglia esistente a valle del ponte Emanuele Filiberto e non direttamente interessata dalla derivazione stessa, per il quale il concessionario dovrà preventivamente prendere contatti altresì con SMAT S.p.A. e con i competenti Uffici della Città di Torino al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Il progetto esecutivo relativo alla totalità delle opere dovrà essere sottoposto all'esame dell'Ufficio Operativo A.I.Po di Torino per verificare il pieno recepimento delle prescrizioni di cui al parere favorevole rilasciato da A.I.Po con prot. n. 13990 del 26/5/2016 allegato al citato Decreto n. 130-7887 del 4/4/2018 di questa Amministrazione e che si intende ivi integralmente richiamato. Analogamente esso dovrà essere sottoposto all'approvazione della Città di Torino - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture per verificare il recepimento delle prescrizioni di cui ai relativi pareri di competenza. Il suddetto progetto esecutivo dovrà includere, tra l'altro: un piano di cantierizzazione da redigersi secondo quanto prescritto da A.I.Po e riportante tutte le opere provvisoriale previste in alveo, ivi comprese quelle da realizzarsi nelle fasce A e B, corredato dalle verifiche di compatibilità idraulica per i diversi scenari attuativi, tenendo in stretta considerazione l'obbligo di dimensionare tutte le opere provvisoriale previste in alveo in modo che risultino facilmente rimuovibili già in presenza di portate dell'ordine delle piene con Tr pari a 2 anni; un elaborato che riporti i risultati dei sondaggi geognostici e degli approfondimenti condotti per indagare l'esatta profondità dei muri spondali e delle piarde e berme esistenti lungo il tratto di corso d'acqua a monte, esteso sino al ponte Carlo Emanuele I, oltre che delle stesse spalle del ponte Emanuele Filiberto e che illustri gli eventuali effetti sui medesimi che potrebbero derivare dall'insieme di interventi proposti. Il progetto esecutivo dovrà contenere altresì un elaborato che illustri il piano dei monitoraggi e degli interventi che saranno eseguiti dal Concessionario al fine di garantire sempre, per tutta la durata della concessione, il funzionamento ottimale dell'impianto e la conservazione delle due soglie localizzate a valle del ponte Emanuele Filiberto. Al termine dei lavori copia su supporto informatico del citato progetto esecutivo dovrà altresì essere consegnata al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio A.I.Po di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l'onere della manutenzione dell'alveo a monte della traversa, per tutto il tratto interessato dal rigurgito, e a valle della stessa, per tutta l'estensione interessata dalla propagazione

dell'onda di piena conseguente al rapido svaso, con mantenimento delle opere di difesa idraulica esistenti e di nuova realizzazione e mantenimento delle sezioni idrauliche di progetto e di provvedere, previa autorizzazione presso gli Enti competenti, direttamente a sua cura e spese alla realizzazione di quegli interventi che risultassero necessari sulla base delle indagini effettuate e/o richiesti dall'Autorità idraulica competente, atti al mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua. In fase di esercizio il Concessionario dovrà prevedere un monitoraggio finalizzato via via alla definizione e alla attuazione degli interventi da ritenersi necessari al fine della salvaguardia delle opere come sopra specificate: a tal fine il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, alla produzione di un report asseverato a cadenza annuale, da trasmettere all'Ufficio A.I.Po di Torino, alla Città di Torino - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture e all'Autorità concedente volto alla descrizione dei risultati delle attività di monitoraggio e all'illustrazione delle eventuali azioni messe in atto in ordine a quanto sopra.

Particolare cura dovrà essere posta affinché venga assicurata una completa trasparenza dell'impianto nei confronti del trasporto solido del corso d'acqua. Nello specifico il concessionario dovrà costantemente monitorare ed assicurare che l'eventuale deposito di materiale nel tratto di rigurgito di monte, venga preso in carico dalla corrente e reso disponibile nel tratto di valle provvedendo all'occorrenza, previa acquisizione degli atti di assenso necessari, alla rimozione manuale dello stesso, con relativo deposito nel tratto di valle, in punti tali da consentirne la presa in carico da parte della corrente. Nel tratto di monte, per un'estensione da definire d'intesa con l'Ufficio A.I.Po di Torino, dovranno essere individuate idonee sezioni di controllo, provvedendo ad eseguire prima della messa in esercizio dell'impianto idoneo rilievo georeferenziato con batimetriche, da ripetere con cadenza annuale, al fine di verificare la necessità di intervenire per il mantenimento delle sezioni di progetto, con movimentazione del materiale del tratto di valle. Le restituzioni grafiche di tali rilievi dovranno essere trasmesse su supporto informatico, all'Ufficio A.I.Po di Torino. In caso risulti necessario movimentare il materiale nel tratto di valle, si dovrà provvedere a richiedere la preventiva autorizzazione idraulica dell'Ufficio A.I.Po di Torino oltre che ad acquisire i necessari assensi da parte degli Enti competenti, fornendo anche idoneo rilievo con relative restituzioni grafiche del tratto ove si intende depositare il materiale, con computo dei relativi volumi di scavo e riporto. Il Concessionario ha l'obbligo di presidiare e monitorare costantemente la traversa in occasione di possibili eventi di piena, verificando l'effettivo e regolare abbattimento dello sbarramento, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi con i referenti dei Piani di Protezione Civile Comunale e Provinciale. Tutte le manovre di invaso e svaso del bacino a monte della traversa di presa dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua e durante i periodi di non funzionamento dell'impianto lo sbarramento mobile dovrà essere completamente abbattuto. In conseguenza della realizzazione delle opere il Concessionario dovrà promuovere l'aggiornamento degli stessi Piani di Protezione Civile; in particolare dovranno essere evidenziate tutte le disposizioni da mettersi in atto in riferimento agli scenari scaturiti dalle simulazioni idrauliche eseguite nel caso di sopralzo gonfiabile non abbattuto in concomitanza con il transito delle piene di progetto. Qualunque eventuale danno a persone e cose ascrivibile all'impianto idroelettrico o alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del Concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo indenne l'A.I.Po e la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo dei livelli idrici e della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il Concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta, portata derivata e livello

idrico corrispondente (a monte dello sbarramento) visibile agevolmente dall'esterno. Tutti i rifiuti tratti dalle opere in alveo dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - RILASCIO

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell'istruttoria esperita, in considerazione della particolare tipologia di centralina proposta caratterizzata da turbina collocata in corrispondenza del corpo della soglia esistente e che pertanto non determina diversioni di portata dall'attuale alveo, il Concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e anche attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima calcolata complessivamente pari a 1.110 l/s a piena tutela della continuità idraulica, atta a garantire il movimento della fauna ittica nelle due direzioni e nelle diverse condizioni idrologiche, e a favore di un migliore inserimento paesaggistico dell'impianto nel contesto del corso d'acqua: l'opera non è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 8/R 2007 e pertanto è progettata per valorizzare da un punto di vista energetico altresì parte del DMV. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata in arrivo istantanea disponibile risulti uguale o inferiore a 1.110 l/s. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po ovvero per effetto dell'entrata in vigore di nuovi o differenti disposti normativi concernenti alla specifica tipologia di installazione.

(...omissis...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio della Q_{PAI} di cui al progetto autorizzato (passaggio di risalita principale). Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della Q_{PAI} e della velocità massima della corrente. Oltre ad essa, in conformità al progetto di cui all'art. 4, il Concessionario dovrà prevedere la realizzazione di un ulteriore passaggio di tipo naturalistico (fish ramp -passaggio di risalita ausiliario) in corrispondenza della prima soglia esistente a valle del ponte E. Filiberto. La continuità fluviale dovrà essere garantita in tutte le condizioni idrologiche e di funzionamento dell'impianto, anche in presenza di soprizzo gonfiabile abbattuto.

(... omissis ...)"